

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE



TITOLO I

ART. 1 - SEDE LEGALE

È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazione di promozione sociale, l'associazione culturale di promozione sociale denominata "NOMA".

L'associazione ha sede legale in Roma (RM) in via Tolmino, 9.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. Il logo dell'Associazione sarà scelto dall'Assemblea nella prima seduta utile. L'associazione ha durata illimitata. L'associazione, non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza, è apolitica, laica, ed è aperta a tutti, senza discriminazioni sociali o di razza. L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. **Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.**

ART. 2 – PRINCIPI E SCOPI DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :

- Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

In Particolare:

- Promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la cultura delle arti e delle pratiche artistiche e di permetterne la fruizione e la divulgazione nelle modalità di volta in volta progettate. Con particolare attenzione verso l'Arte Terapia per conseguire il miglioramento qualitativo della vita dei soggetti con disagi psico/fisici e non.
- Promuovere e stimolare la consapevolezza della sana alimentazione come pratica necessaria per il benessere personale e della collettività.
- Creare occasioni educative, formative, culturali e ricreative finalizzate alla promozione della crescita culturale e sociale della collettività, nonché della salute pubblica.
- Potenziare e rafforzare la cura del sé e degli altri grazie all'arricchimento culturale.
- Promuovere la cultura nella sua più vasta accezione.
- La tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico.
- Promuovere e sostenere lo sviluppo locale accessibile, la democrazia partecipativa, la sostenibilità ambientale, economia ed etica.
- Promuovere, progettare, organizzare, tutelare, attuare e gestire in proprio e/o per conto terzi, attività culturali, sociali, artistiche, storiche, archeologiche, turistiche, ecologiche, geologiche, paesaggistiche, faunistiche, editoriali, commerciali, informatiche, multimediali e audiovisive, ludico/ricreative, didattiche, pedagogiche, psicologiche, motorie, sportive e musicali. Inoltre, con riferimento ad ogni settore, sede o campo o attività anzi richiamato.
- Promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza, l'apprendimento e il perfezionamento dell'arte in tutti i suoi generi.
- Incrementare la conoscenza delle esperienze artistiche in atto in Italia e all'estero, favorendo scambi, visite, gemellaggi, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere.

- Promuovere, progettare, realizzare, organizzare, gestire e coordinare, a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale: eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori, spettacoli, mostre presentazioni, scambi, gemellaggi, ecc.
- Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata.
- Fare opera di educazione e di formazione sui temi della musica, del teatro, della danza, degli audiovisivi, della letteratura e delle arti in genere attraverso l'ideazione, la realizzazione e il sostegno di corsi propedeutici e avanzati.
- Promuovere e gestire scuole stabili di formazione delle arti, nonché promuovere e gestire teatri, studi di registrazione, sale prove e/o spazi idonei al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- Organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, concerti, festival, concorsi, laboratori, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva e alla pratica dell'associazionismo.
- Istituire borse di studio.
- Curare la realizzazione di produzioni multimediali e l'edizione di stampe (periodiche e non) connesse alla propria attività (dischi, cd, video, libri, riviste, partiture, siti internet, ecc.).
- Promuovere edizioni musicali, discografiche, cinematografiche, editoriali e teatrali, offrendo tecnologie adeguate e servizi gestionali (amministrativi, previdenziali, fiscali ecc.) in grado di migliorare la fruizione e la diffusione delle opere degli associati e/o terzi.
- Collaborare con la famiglia, la scuola, le forze sociali e le Istituzioni nonché, ogni Ente, organismo o associazione pubblico o privato.
- Promuovere la tutela e la valorizzazione della qualità della vita, la tutela dei diritti civili e il servizio civile.
- Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna a compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie; dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. L'Associazione potrà di conseguenza contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da privati che da enti pubblici, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti, lavoratori dipendenti, o altro personale specializzato estraneo all'Associazione esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta nel compimento degli obiettivi statuari, svolgere in via accessoria e marginale le attività commerciali per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

ART. 3 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Tutte le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, promuove e svolge le seguenti attività Istituzionali:

- La partecipazione degli iscritti alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle proprie attività.
- La socialità, sviluppando attività rivolte a mondo dei giovani e degli adolescenti.
- Attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con Enti Pubblici e privati a livello territoriale, nazionale e internazionale.
- Progetti e attività di ricerca e scambi culturali e/o gruppi di studio.
- Attività editoriali e qualunque altra attività volta alla comunicazione.
- La progettazione, realizzazione e gestione di strutture e spazi (propri o di terzi), per attività socio/educative, di formazione e socio/sanitarie e ogni altra iniziativa a queste direttamente o indirettamente collegata.
- L'organizzazione, gestione e coordinamento di progetti e attività di natura artistica, turistica, economica, sociale, culturale, didattica, ambientale, commerciale, enogastronomica, logistica.

- La salvaguardia, la protezione e la valorizzazione dei beni culturali del territorio.
- La sperimentazione e la progettazione di strumenti e metodi in materia di tutela, gestione e recupero dell'ambiente e del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico, paesaggistico, delle tradizioni e del folklore.
- Attività, interventi e azioni di salvaguardia, di tutela, di protezione e di valorizzazione della biodiversità territoriale, locale e regionale.
- Attività di sensibilizzazione, comunicazione, informazione, divulgazione, educazione e formazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione.
- La ricerca scientifica, tecnica, storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell'Associazione.
- La promozione e gestione, anche in funzione di fruizione, di aree di interesse naturalistico e culturale e favorire un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali e siti di interesse storico/culturale.
- La gestione di strutture, aree e servizi in proprio o in convenzione destinate al conseguimento degli scopi sociali.
- Collaborare con soggetti pubblici e privati.
- Favorire il contatto, l'aggregazione e la collaborazione con soggetti interessati ai temi trattati dall'Associazione, al fine di favorire la crescita culturale e professionale degli associati e non.
- Favorire, progettare, realizzare, coordinare rapporti di partenariato, e la costituzione e gestione di reti, filiali e/o distretti.
- Svolgere qualsiasi attività connessa ed affine al proseguimento delle finalità sociali.
- Può operare attraverso strutture di base quali propri Comitati periferici, Società, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali e/o Assistenziali ed Associazioni in genere, affiliate o aderenti, che ne condividano scopi e finalità.
- Potrà essa stessa, per il perseguimento e il raggiungimento dei propri scopi, affiliarsi e aderire con altri soggetti fisici, giuridici e/o economici.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

- potrà strutturarsi in settori di attività più specifica, o in settori di attività specialistica come conseguenza della rapida evoluzione della cultura scientifica, umanistica, tecnologica;
- Potrà, inoltre, strutturarsi in settori disciplinati da specifici Regolamenti organici che, se adottati, faranno parte integrante del presente Statuto;
- Potrà, altresì, costituire sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, quando lo reputi opportuno per meglio raggiungere gli scopi sociali;
- Si avvale prevalentemente dell'attività e della professionalità dei propri Soci.

In caso di necessità l'Associazione può avvalersi del sostegno e delle prestazioni di lavoratori autonomi o professionali, ricorrendo, in primis, ai propri associati previa osservanza di tutte le norme vigenti e disciplinanti la materia.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 4 – STRUMENTI

Per il conseguimento delle finalità sociali e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di cui agli articoli 2 e 3, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti ritenuti validi, idonei e legittimi e che saranno esplicitati in apposito regolamento redatto ed aggiornato dal competente organo associativo.

ART. 5 - AFFILIAZIONE E COLLABORAZIONE

L'Associazione potrà affiliarsi ad associazioni di secondo livello di cui condivide le finalità statutarie e/o dare collaborazione ai soggetti pubblici o privati e con questi, ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, può stipulare accordi, convenzioni, contratti, intese, ecc. Essa, tuttavia, deve mantenere sempre la più completa indipendenza e autonomia gestionale, operativa e finanziaria da ogni organo di governo a qualunque livello rappresentati, da aziende, enti o associazioni pubbliche e private, da organizzazioni partitiche, sindacali o religiose.

Titolo II

ART.6 - I SOCI

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.. Possono chiedere di essere ammessi come soci anche le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, Istituti di ricerca, Università, associazioni di fatto, a condizione che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori; questi partecipano alla vita associativa tramite il loro rappresentante legale o un loro rappresentante a tal fine nominato. Principio inalienabile dell'Associazione è che tutti i soci, nell'ambito della Associazione medesima, siano uguali senza distinzione di sesso, razza, credo e titoli. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta, da trasmettere al Presidente, che la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo al cui esame sono sottoposte dal Presidente. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità nonché dichiarare il possesso dei requisiti morali e di accettare lo statuto e di condividere le finalità e gli scopi sociali. Il diniego deve essere motivato. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 30 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.

I soci si distinguono, solo agli effetti nominali, in fondatori e ordinari.

- 1) Sono soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- 2) Sono soci Ordinari: le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- e) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

L'associazione riconosce come sostenitori o promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di denaro o in natura.

I sostenitori sono esentati dal pagamento di un contributo obbligatorio, hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritto ad essere informati e ad esercitare il controllo in conformità e rispetto della vigente legislazione. In particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, lealtà e rispetto ed è attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, moralità e riservatezza nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione. Il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività versata avvalendosi dell'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Ricorrendo la necessità o l'esigenza, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi: -a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto; -b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa; -c) inosservanza delle finalità e degli scopi sociali dell'Associazione o per lo svolgimento di attività in concorrenza con quelle sviluppate dall'Associazione o per comportamento lesivo degli interessi e delle prerogative dell'Associazione; l'esclusione, su proposta del Presidente, è deliberata dall'Assemblea dopo avere preso atto delle giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r.. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ART. 9 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Possono, inoltre, essere nominati: l'Organo di Revisione; il collegio dei Probiviri.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta l'anno mediante: -a) avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; -b) avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o un terzo dei consiglieri nel tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla ricevuta richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare, in assemblea, da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Compiti della assemblea Ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e Revoca i revisori dei conti quando previsti;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Segretario/economo di concerto con il Direttivo;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 5. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e approva il programma annuale dell'Associazione;
- 6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio direttivo previa richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- 8. determinare l'importo della quota sociale annuale e l'eventuale quota d'ingresso;

Compiti della assemblea Straordinaria:

- 9. Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- 10. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria e ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente, il verbale, scritto con mezzo informatico, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le delibere dell'assemblea oltre ad essere trascritte nel libro dei verbali, saranno pubblicizzate tramite affissione nella sede sociale per 10 giorni successivi alla loro approvazione.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da aderenti dell'associazione eletti dall'Assemblea e rieleggibili senza restrizioni. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è composto da tre o cinque membri compreso il presidente. Il numero dei membri del Consiglio direttivo è deciso dall'Assemblea in sede di elezione dello stesso. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente autonomamente o su richiesta, con specifica dell'oggetto da trattare, di almeno i 2/3 dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni devono avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente ed il segretario economo (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Il Consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed in capo ad esso è rimessa la firma sociale. Compie tutti gli atti non espressamente riservati agli altri organi sociali ed è investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statuari.

Il Presidente è l'unico interlocutore responsabile dei rapporti fra l'Associazione e l'esterno: le federazioni cui l'Associazione eventualmente aderisce nonché tutte le realtà locali, regionali e nazionali, sia economiche che politiche, sindacali, sociali e culturali, con le quali si instaurino rapporti di reciproca

collaborazione e cooperazione per condivise finalità di intenti. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Promuove l'Associazione verso terzi, agisce per lo sviluppo e l'incremento del prestigio e della visibilità dell'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente: presiede le riunioni del Consiglio direttivo e quelle dell'Assemblea dei soci; prende, nell'ambito delle previsioni statutarie e regolamentari, autonomamente, in via d'urgenza, decisioni di ordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo immediatamente successivo; gestisce la cassa e amministra la stessa per operazioni ordinarie; conferisce deleghe e incarichi ad uno o più soci su specifiche funzioni e/o materie e/o attività. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 14 – IL SEGRETARIO – ECONOMO

Il Segretario Economo viene eletto dal Consiglio direttivo nella prima seduta tra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Segretario-economo redige e conserva i verbali delle riunioni e tutti gli atti amministrativi; redige il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni e direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea; redige, di concerto con il Consiglio direttivo, il conto consuntivo sulla base delle risultanze contabili di competenza; redige, di concerto come sopra, la relazione al conto annuale e al bilancio di previsione sulla base delle indicazioni e delle direttive del presidente e del Consiglio direttivo; è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione secondo le modalità previste dalla legge ed in osservanza e applicazione del principio di legalità, trasparenza e chiarezza nei confronti dei soci; predispone tutti gli atti ad esso demandati dal Presidente. In presenza di comportamento omissivo, negligenza o ripetuti errori nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli eventuali pertinenti provvedimenti di legge.

ART. 15 IL COLLEGIO SINDACALE (se eletto)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

ART. 16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (se eletto):

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- 1) Quote e contributi degli associati; 2) eredità donazioni e legati; 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti, programmi ed attività realizzati nell'ambito dei fini statutarie; 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6) erogazioni liberali degli associati e di terzi; 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, turistica, artigianale o agricola, didattica formativa, comunque complementari alle attività istituzionali e finalizzate al raggiungimento

delle finalità istituzionali; 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociali; 10) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle vigenti legge in materia.

Al fine di sostenere la realizzazione dei finanziamenti per l'Associazione ed arricchire il suo patrimonio, potrà essere utilizzato ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano. L'associazione è tenuta per almeno tre cinque anni dall'acquisizione di risorse, alla conservazione della relativa documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

ART. 18 – I BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio di previsione, da predisporre a cura del Segretario economo di concerto con il Consiglio direttivo previa osservanza, relazione e rispetto:

- delle linee programmatiche previsionali annuali approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo (linee di programmatiche di cui il bilancio, e sintetica quanto analitica espressione contabile);
- delle direttive dell'Assemblea, organo deputato alla sua approvazione entro il 30 del mese di dicembre precedente a quello dell'anno di riferimento;
- le rilevazioni e direttive del presidente.

Al bilancio è allegato, oltre al programma delle attività da realizzare, degli obiettivi da conseguire, delle finalità da raggiungere, delle potenziali fonti di finanziamento di dette attività, degli eventuali partner e/o collaboratori esterni e, con riferimento ad ogni singola attività programmata, il relativo quadro economico distinto in parte entrata e parte spesa.

ART. 19 – RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Presidente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una relazione descrittiva della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali e delle attività realizzate o non realizzate rispetto al programma approvato dall'Assemblea, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati e reinvestiti esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o da enti pubblici, dai proventi di gestione derivanti dalla propria attività, da eventuali donazioni e dagli eventuali beni acquisiti in proprietà dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.

ART. 21 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23

dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Presidente
Marletta Tommaso

il Vicepresidente
Alessandra Laganà

il Segretario
Simona Saldi

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 1
Trastevere

N. 2090

Serie 3

Data 8.3.2019

REGISTRATO
CON EURO

200,00

IL DIRIGENTE

